

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO MASSERA

Seduta del 12/12/2018

FATTO

.1.1 – La richiesta di finanziamento rivolta dalla ricorrente ad un intermediario terzo fu rifiutata perché non conforme ai criteri di valutazione del merito creditizio per la presenza di informazioni di tipo negativo e di punteggi basati su sistemi di “*credit scoring*” detenuti presso una banca dati privata.

.1.2 – Acquisite la documentazione e le informazioni necessarie, la ricorrente apprese di risultare garante di soggetti terzi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’intermediario resistente in data 14.12.2006 con scadenza in data 14.12.2037 e di essere stata segnalata dal febbraio 2017 sino a maggio 2017 per mancato pagamento delle rate del mutuo.

.1.3 – Non avendo mai prestato la predetta garanzia, la ricorrente chiese all’intermediario l’esibizione di copia del contratto che avrebbe sottoscritto.

L’intermediario riconobbe che, dalle verifiche effettuate, era emerso che la segnalazione era dipesa da un’anomalia generatasi nel contesto di una procedura di fusione e spiegò che, pertanto, aveva provveduto a sanare l’inconveniente, interessando anche il gestore della banca dati privata.

.1.4 – La ricorrente assunse che la costante giurisprudenza sul punto riconosceva che “l’illegittima segnalazione al CRIF pone a carico di chi ha effettuato tale segnalazione l’obbligo di risarcire il danno al soggetto segnalato”, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del



Codice della Privacy, si è verificato un illecito trattamento dei dati della ricorrente, cui deve riconoscersi il risarcimento del danno causato ex art. 2050 c.c.

Aggiunse che l'illecita segnalazione aveva leso la propria reputazione personale nonché il diritto all'immagine di "buon pagatore" e che, in effetti, si era vista negare un finanziamento proprio sul falso presupposto di essere stata segnalata in CRIF.

.1.5 – Pertanto, ritenuta insufficiente l'intervenuta correzione da parte dell'intermediario, esperito infruttuosamente il prescritto reclamo, chiese all'ABF di disporre il risarcimento del danno in quanto vi era stata lesione del proprio diritto alla reputazione e all'immagine di buon pagatore, indicando in €. 5.000,00 l'entità del danno non patrimoniale; inoltre chiese il rimborso equitativo delle spese legali.

.2 - L'intermediario precisò di avere tempestivamente provveduto alla cancellazione della segnalazione e chiese il rigetto sia della domanda risarcitoria, sul rilievo che il danno non patrimoniale costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, come non avvenuto nella specie, sia della domanda relativa alle spese legali, dal momento che in virtù delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", e in particolare del par. 1 della Sez. VI, non è necessaria l'assistenza legale ai fini della presentazione del ricorso.

.3.1 – Il Collegio ABF di Bologna, territorialmente competente, nella seduta del 16 ottobre 2018 ravvisò la questione di diritto nella "circostanza se l'attività illegittima della banca, nella fattispecie la segnalazione illegittima presso la centrale rischi privata non sostenuta da una legittima detenzione dei dati del ricorrente da parte della banca, sia o meno fonte *in re ipsa* di un pregiudizio per il soggetto che la subisce, e se dunque il fatto sia risarcibile equitativamente *ex se* alla luce della richiesta effettuata dal ricorrente ai sensi dell'art. 15 del Codice della Privacy, che rimanda in proposito al risarcimento del danno causato ex art. 2050 c.c."

.3.2 – Quindi, sviluppate ulteriori considerazioni, il Collegio di Bologna, "stante la difforme interpretazione della giurisprudenza ad opera dei Collegi dell'ABF e della stessa Cassazione, nonché la rilevanza del nuovo contesto normativo e poiché la soluzione di tale delicata questione può assumere rilievo anche oltre il singolo caso controverso", ritenne opportuno rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

.1.1 - Il Collegio rimettente osserva che "Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., si dovrebbe giungere alla conclusione per la quale è consentito il risarcimento del danno non patrimoniale nel caso della lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti, sebbene il fatto illecito non sia astrattamente configurabile come reato o non vi sia un'espressa disposizione di legge che configuri il diritto in questione. Il rinvio, contenuto nell'art. 2059 c.c., ai casi determinati dalla legge, deve intendersi riferito a tutte le ipotesi nelle quali l'ordinamento offre riconoscimento ad un diritto inviolabile della persona. Ora, nel caso di specie, gli interessi lesi risultano avere indubbia rilevanza costituzionale e pertanto trovano tutela nell'ambito dell'art. 2059 c.c.. E' inoltre pacifico ricondurre all'illegittimo comportamento della banca il diniego di un finanziamento opposto da un intermediario terzo".

.1.2 – Lo stesso Collegio ricorda che, per quanto attiene alla quantificazione del danno, i Collegi ABF riconoscono la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno, una volta che questo sia provato nella sua sussistenza e che pervengono alla determinazione del quantum risarcibile sulla base dei seguenti criteri: 1. l'entità della somma oggetto di insoluto; 2. il tempo di permanenza della segnalazione; 3. l'eventuale sussistenza di altri rapporti aventi andamenti regolari; 4. la prova da parte



dell'intermediario della trasmissione del necessario preavviso di segnalazione; 5. la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto, cancellato la segnalazione e l'eventuale ammissione di responsabilità; 6. più in generale, la condotta tenuta dall'intermediario (gravità della colpa); 7. la natura di consumatore o non consumatore della parte ricorrente.

.1.3 – Infine il Collegio di Bologna ha rilevato che, sia nelle decisioni dei Collegi territoriali, sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si registrano due orientamenti contrapposti: l'uno ritiene configurabile nelle ipotesi come quella di specie il danno *in re ipsa*, l'altro assume che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza" deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

.2.1 – La normativa di riferimento, citata anche dall'ordinanza di rimessione, è il cosiddetto Codice della Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che all'art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento - stabilisce:

"1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11."

Quest'ultimo – Modalità del trattamento e requisiti dei dati – prescrive:

"1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati."

.2.2 - Occorre anche considerare l'adeguamento della nostra legislazione al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), avvenuto con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che deve essere esaminato solo per ragioni di completezza, non essendo applicabile *ratione temporis*, al caso di specie.

L'art. 82 del suddetto Regolamento Europeo, recante il titolo "Diritto al risarcimento e responsabilità" reca il testo seguente:

"1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile



in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.”

.2.3 – Il citato D. Lgs. n. 101 del 2018 reca al Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato), è così articolato:

“- 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma”.

.3. – Per addivenire ad una disamina esaustiva del tema si rivela opportuno considerare che l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è



segnalata in archivi pubblici (Centrale dei rischi o privati (Sistemi di Informazione Creditizia) nei quali sono raccolte informazioni in merito all'apertura e all'andamento del rapporto di credito.

La Centrale dei rischi fu istituita per garantire la stabilità del sistema bancario - finanziario e consentire una più agevole e attendibile valutazione della posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito.

I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) furono costituiti per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi; le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio della clientela o comunque, per la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il comma 3 dell'art. 125 T.U.B. stabilisce che i finanziatori debbono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative prevista dalla relativa disciplina; l'informativa può essere resa unitamente all'invio di solleciti o in via autonoma.

L'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) prevede che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".

.4.1 – Presupposto essenziale della segnalazione è la correttezza e veridicità dei dati segnalati: occorre, cioè, che un soggetto venga segnalato solo dopo essere risultato inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario.

Pertanto le segnalazioni negative nei SIC sono legittime qualora ricorrano due requisiti: a) uno sostanziale: la effettività dell'inadempimento; b) uno procedurale: il preavviso di segnalazione imminente.

La mancanza dell'uno o dell'altro requisito genera due conseguenze: cancellazione della segnalazione e risarcimento del danno arrecato.

Prima di affrontare specificamente il tema del danno, è tuttavia opportuno precisare che il diritto al risarcimento non sorge in modo automatico, poiché a tal fine occorre che la segnalazione produca effetti pregiudizievoli rilevanti. Così, ad esempio, la mera indicazione della prestazione di una fideiussione a favore di un terzo, non è di per sé produttiva dei predetti effetti, ma diviene fonte di potenziale danno patrimoniale ove venga dimostrato che, a causa di tale segnalazione, è stata rigettata una richiesta di mutuo. Analogamente, le qualità personali del garantito (ad esempio persona notoriamente mafiosa) possono arrecare un *vulnus* alla reputazione del garante e, quindi, originare un danno non patrimoniale.

.4.2 – Si è detto che la illegittimità sostanziale o procedurale della segnalazione conferisce al segnalato il diritto di chiederne la cancellazione.

L'assenza di effettivo inadempimento inficia la legittimità sostanziale della segnalazione e, per l'effetto, danneggia l'immagine di buon pagatore dell'incolpevole cliente, che ha diritto al conseguente ristoro, come previsto dal riferimento all'art. 2050 cod. civ. contenuto nell'art. 15 del Codice della Privacy.

.4.3 – Il preavviso ha un duplice scopo: a) evitare segnalazioni dovute a possibili errori di persona (come, appunto, sembra essersi verificato nel caso di specie); b) consentire al cliente di adempiere alla prestazione dovuta evitando la segnalazione.

In caso di errore di persona l'omissione del preavviso impedisce al segnalato la possibilità di far valere la propria estraneità alla vicenda e, quindi, gli arreca un danno reputazionale.

Per quanto riguarda la possibilità dell'adempimento, occorre, invece, verificare se il cliente inadempiente, il quale non può certamente ignorare di esserlo, abbia già tenuto comportamenti idonei a qualificarlo come un cattivo pagatore; in tal caso nessun danno



d'immagine e reputazionale potrà essere legittimamente da lui invocato (si veda anche il punto D) dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 101 del 2018).

.5 – Nell'ipotesi di segnalazione illegittima (in CR o in SIC è indifferente) il cliente ingiustamente segnalato ha, dunque, diritto al risarcimento integrale del danno eventualmente patito, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.

Il primo dovrà essere dimostrato dal cliente nella sua duplice natura di danno emergente e di lucro cessante.

.6.1 – Il secondo è la questione specificamente rimessa al Collegio di Coordinamento.

Per una soluzione corretta occorre necessariamente muovere dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, a mente della quale la tutela risarcitoria si estende ai diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione allorché una lesione grave abbia arrecato loro un serio pregiudizio. A ciò si è pervenuti attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., norma che definisce il danno non patrimoniale come un *unicum*, una categoria generale nell'ambito della quale emergono specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione di tale danno. Così inquadrata la questione, la dizione "danno morale", utilizzabile a fini descrittivi, non mira ad individuare una sottocategoria autonoma di danno, ma descrive uno dei possibili pregiudizi non patrimoniali, cioè un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva (transeunte turbamento dell'animo, dolore intimo) cagionata dal fatto lesivo, sofferenza la cui intensità e durata assumono rilevanza non ai fini dell'esistenza del danno, ma della quantificazione del risarcimento.

La categoria unitaria del danno patrimoniale deve essere allegata e provata dal danneggiato utilizzando i consueti mezzi di prova, che spaziano dalla consulenza tecnica (necessaria con riferimento al tipo di pregiudizio definito "danno biologico"), all'acquisizione di documenti, alla prova testimoniale, alle presunzioni, alle nozioni di comune esperienza.

.6.2 – Più analiticamente, nell'occasione le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che sono palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità e che non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Ma, soprattutto hanno esplicitamente affermato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Quanto ai mezzi di prova, per i pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il



danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

.6.3 – In seguito le Sezioni Unite non hanno mai espresso un orientamento diverso. Vi sono state invece oscillazioni nelle decisioni delle sezioni semplici (come, del resto, in quelle dei collegi territoriali ABF), ma in generale, allorché si è ritenuto configurabile il danno *in re ipsa*, si è fatto comunque riferimento al danno – conseguenza piuttosto che al danno – evento spiegando che, ad esempio in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, il danno patito dal proprietario confinante è l'effetto certo e indiscutibile dell'imposizione abusiva di una servitù nel proprio fondo, quindi di una limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, per cui non occorre una specifica attività probatoria (Cass. Sez. II 31 agosto 2018, n. 21501). Decisioni di questo tipo si risolvono, dunque, non in una diversa formulazione di principi, ma piuttosto in una valutazione del regime probatorio applicabile al caso di specie.

.6.4 – Peraltro, la recente Cass. Sez. III 10 maggio 2018, n. 11269 ha confermato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "*in re ipsa*", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).

.6.5 – L'orientamento più autorevole della Corte Suprema in tema di violazione del diritto alla riservatezza è espresso dalla sentenza n. 16133 emessa il 15 luglio 2014 dalla III Sezione Civile e confermata dalla successiva sentenza n. 20615 del 13 ottobre 2016 della medesima sezione.

Esso è il seguente: "Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale".

.6.6 - Per quanto riguarda, in particolare, la materia che qui interessa, è stato affermato (Cass. Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6927) che "La cd. Centrale di allarme interbancaria (CAI o Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), istituita dall'art. 10 bis della l. n. 386 del 1990, poi modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, ha lo scopo di informare gli operatori sui mancati pagamenti di assegni bancari emessi senza provvista, ed i dati contenuti nell'archivio sono trattati nel rispetto della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy") e i contitolari del trattamento sono, per i dati inseriti nella sezione centrale, la Banca d'Italia, sebbene questa si avvalga per la loro gestione di un ente esterno che assume la qualità di responsabile dei dati, nonché, per quelli inseriti nelle sezioni remote, i singoli istituti segnalanti".



.6.7 – Ancor più recentemente, La III Sezione Civile (sentenza 19 luglio 2018, n. 19137) ha ribadito che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi *in re ipsa*, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici; secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

.6.8 – E' appena il caso di aggiungere che la Corte Suprema ha esteso la configurabilità del danno non patrimoniale anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. Un. n. 26972 dell'11 novembre 2008).

.7.1 – Il Collegio di Coordinamento condivide integralmente gli arresti giurisprudenziali sopra menzionati.

Per quanto riguarda, ad esempio, le segnalazioni in CR e SIC, è nozione di comune esperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Resta, dunque, accertato che l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno – conseguenza che, se provato, deve essere risarcito.

Viceversa, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata prova del preavviso), la non configurabilità del danno *in re ipsa* esclude la tutela risarcitoria ove l'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore.

.7.2 – Ragioni di completezza consigliano di aggiungere che la nuova disciplina europea, recepita nel nostro ordinamento, non induce a diversa statuizione: infatti essa riafferma il diritto del segnalato al risarcimento del danno materiale o immateriale, attribuisce al titolare o al responsabile del trattamento l'onere di dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ma non afferma in nessuna parte che il danno sussiste *in re ipsa*.

.7.3 – Pertanto il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di diritto:

Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

.8.1 – Alla stregua del principio sopra enunciato, il ricorso merita accoglimento, essendo pacifico, in punto di fatto, che la ricorrente è risultata erroneamente garante di soggetti, a lei del tutto ignoti, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'intermediario resistente e che è stata segnalata dal febbraio sino al maggio 2017 per mancato pagamento delle rate di tale mutuo.

Ai fini della determinazione del danno patito, la ricorrente ha offerto al Collegio i seguenti elementi utili per una valutazione favorevole:

- l'assenza di qualsivoglia rapporto sottostante tale da legittimare la presenza dei dati della ricorrente all'interno della banca dati;
- la durata della permanenza della segnalazione (dal febbraio al maggio 2017);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'assenza di prova della notifica di preavviso dell'iscrizione;
- la qualità di soggetto non consumatore;
- la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto e solo dopo il reclamo della parte, cancellato la segnalazione;
- il fatto che l'intermediario non abbia aderito alla proposta di negoziazione assistita avanzata dalla ricorrente.

.8.2 – Considerati e valutati gli elementi sopra elencati, il Collegio ritiene equo riconoscere alla ricorrente la congrua somma di €. 3.000, equitativamente determinata.

.9 - La domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale non merita accoglimento poiché con la decisione n. 6174 del 2016 il Collegio di Coordinamento ha stabilito che a tal fine occorre, tra l'altro, che il ricorrente produca la relativa nota, nella specie mancante.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA